



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO

N. 626	DEL 04/07/2025	Oggetto: DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C1 LETT B DEL D.LGS.36/2023 ALL'OE ARCHIVERDE SRL, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 ATTREZZATURE LUDICHE PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE PRESSO VIA MARCONI _ CUP:H44J25000270004_CIG:B7875BDCF2
--------	----------------	---

Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 7848 del 27/09/2024 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile del SETTORE 3° TECNICO;

Premesso che:

- con la delibera di C. C. n. 4 del 20/02/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026, con adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e dell'Elenco Annuale 2025, redatto ai sensi dell'art. 37 e allegato I.5 del D.Lgs.36/2023;
- con deliberazione di Consiglio n. 9 del 20/02/2025 veniva approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- la delibera di G.C. n.16 del 17/03/2025 con cui è stato adottato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

Visto l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Responsabile unico del progetto (RUP)" il quale dispone che "nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice";

Visto l'Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 denominato "Attività del RUP" nel quale vengono elencati i requisiti e le competenze professionali del RUP necessarie ai fini della nomina;

Visto che si rende necessario nominare un Responsabile unico del progetto e che l'ufficio tecnico è dotato di una figura competente, dotata dei requisiti previsti dal D.Lgs 36/2023 e relativi allegati, individuato nella figura dell'Arch. Matzeu Maria Chiara;

Visto che, a seguito del sopralluogo effettuato dall'Arch. Matzeu Maria Chiara presso il parco giochi di via Marconi, l'Amministrazione ritiene necessario intervenire con l'immediata sostituzione di n.2 attrazioni ludiche, in quanto una è già stata rimossa perché rotta e la seconda è in avanzato stato di usura da non permettere la normale attività ludica;

Visto che, l'Amministrazione ritiene prioritario procedere con l'intervento di cui sopra per permettere lo svolgimento delle attività di gioco dei piccoli utenti in completa sicurezza;

Dato atto che :

- A seguito del sopralluogo effettuato, l'ufficio tecnico ha proceduto a verificare la soluzione alternativa delle attrazioni da sostituire, compatibilmente con gli spazi disponibili e la tipologia del tappeto di gioco calpestabile presente, nel rispetto delle norme di sicurezza;

- Il tecnico ha proceduto altresì, con un'indagine tecnico esplorativa finalizzata ad una comparazione dei prodotti, delle tempistiche di consegna e dei valori di mercato, effettuata tramite richieste di preventivo;
- l'unico preventivo ritenuto valido è stato ricevuto in data 01/07/2025, presentato dall'azienda Archiverde srl e protocollato con n.5465/2025, per un importo pari ad €5.872,50 oltre IVA, per la fornitura e posa in opera di n.1 giostra inclusiva di d=120cm ad 8 posti e n.1 tunnel Bruco a 2 pezzi;
- il preventivo di cui sopra, risulta congruo rispetto alle finalità e alle esigenze perseguite dall'amministrazione;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- è stato accertato, in capo al suddetto operatore, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94, 95 e 100 D.Lgs. n. 36/2023;
- sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva, in considerazione del modesto valore economico dell'affidamento;

Considerato che:

- si è proceduto tramite Mepa alla redazione di una RDO n. NG5479831, in data 01/07/2025, del tipo trattativa diretta con l'operatore economico Archiverde srl, via Salasco n.32, Roma RM, C.F./P.Iva 10025681007, avente ad oggetto: *"Fornitura e posa in opera di n.2 attrezzature ludiche per il parco giochi comunale di via Marconi a Vasanello"*, con un importo a base d'asta pari ad €5872,50 di cui €200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'offerta economica OE_ NG5479831_L0_NP2503382, presentata dall'OE sul Mepa in data 02/07/2025, è di importo pari ad € 5.600,00 oltre IVA;
- al presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: B7875BDCF2, acquisito attraverso l'interoperabilità tra Mepa e ANAC;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la sicura fruibilità di un parco giochi comunale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di n.2 attrezzature ludiche per il parco di via Marconi a Vasanello;
- la formalizzazione del contratto è da identificarsi mediante sottoscrizione e scambio di apposita lettera commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute, oltre che nella lettera commerciale, nella richiesta di preventivo;

Richiamato:

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Verificato:

- la disponibilità finanziaria presente sui capitoli di spesa n. 1808-1568-1156 del corrente bilancio comunale;
- il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il RUP ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento in questione e con il soggetto affidatario del presente provvedimento;

Visto il CUP identificativo del progetto: H44J25000270004;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che la presente verrà trasmessa all'Ufficio di Ragioneria e sottoposta al responsabile del servizio finanziario, ai fini dell'acquisizione del visto di regolarità contabile, come previsto dagli artt. 147 bis e 153 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n.36/2023;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 c.1 lett b) del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni espresse in premessa, la "*Fornitura e posa in opera di n.2 attrezzature ludiche per il parco giochi comunale di via Marconi a Vasanello*", all'Operatore Economico Archiverde srl, via Salasco n.32, Roma RM, C.F./P.Iva 10025681007, per la somma complessiva di €5.600,00 oltre IVA;
- 3) di prenotare l'impegno n.670/2025 al capitolo 1568 per la somma di €3.437,47 - Imp. n.671/2025 al capitolo 1808 per la somma di €3.254,39 e Imp. n.672 al capitolo 1156 per la somma restante di €138,53, a favore dell'OE suddetto, per la spesa complessiva di €6.832,00 IVA compresa, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- 4) che il CIG assegnato alla procedura è: B7875BDCF2;
- 5) che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante *lettera negoziale*;
- 6) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 7) in attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 la ditta assumerà con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di sottoscrizione, costituisce causa di risoluzione del contratto;

- 8) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013 n.62 Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vasanello" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 22/02/2024 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune – sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. La Ditta affidataria si impegna a rispettare agli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Ditta affidataria, della comunicazione con cui questo Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola.
- 9) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 10) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR LAZIO) - Sezione di Viterbo, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 3° TECNICO

Arch. Chiara Stefani F.to: Arch. Chiara Stefani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 07/07/2025.

L'addetto alla pubblicazione
F.to: